

# **Basilea 2, norme sui conglomerati finanziari e IAS: conseguenze per le banche che detengono partecipazioni assicurative di controllo**

*Antonio Proto*  
Università Ca' Foscari di Venezia

## **1. Introduzione**

Le strategie di diversificazione delle banche trovano un limite nelle riserve di legge che impediscono lo svolgimento diretto di determinate attività, esercitate da intermediari finanziari specializzati. In questi casi, l'ampliamento della gamma di servizi offerti può essere realizzata secondo due modalità:

- stipula di un accordo commerciale con l'intermediario per la distribuzione dei servizi che non possono essere prodotti dalla banca;
- costituzione di un nuovo intermediario o acquisizione del controllo di un intermediario esistente, che consente la produzione "indiretta" dei servizi "riservati".

La scelta fra distribuzione e produzione indiretta interessa le banche che intendono svolgere l'attività di bancassicurazione<sup>1</sup>, poiché l'attività assicurativa rientra fra le attività riservate: l'offerta di una gamma integrata di servizi comprendente anche quelli assicurativi richiede quindi la costituzione di un "gruppo", formato da una banca e da una o più imprese di assicurazione legate da rapporti commerciali (gruppo *in senso lato*) o da relazioni di controllo, generalmente di tipo partecipativo (gruppo bancario-assicurativo).

Per capire l'importanza dell'attività di bancassicurazione e la rilevanza dei gruppi bancari-assicurativi si consideri che, nel 2004, il collocamento di contratti assicurativi del ramo vita attraverso sportelli bancari e promotori finanziari ha generato premi per 34,2 miliardi di euro, pari al 70 per cento del totale<sup>2</sup>, mentre alla fine dello stesso anno le banche detenevano partecipazioni in 91 imprese di assicurazione italiane e 17 tra imprese e broker esteri, di cui 53 di controllo<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda la composizione di tali gruppi, alcuni dati forniti dalla Banca d'Italia relativi al 2001 evidenziavano che 25 gruppi bancari, ma nessuna banca non appartenente ad un gruppo bancario, detenevano partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione<sup>4</sup>. Tale situazione può essere spiegata tenendo presente che le banche non appartenenti a gruppi bancari sono in genere di piccola dimensione<sup>5</sup>, per cui l'unica modalità di ingresso nel settore assicurativo praticabile è quella basata sugli accordi commerciali, che non richiedono ingenti investimenti finanziari.

Peraltro, la scelta fra gruppo *in senso lato* e gruppo bancario-assicurativo potrebbe essere influenzata da alcune innovazioni normative, riguardanti la revisione dell'Accordo di Basilea sul patrimonio delle banche, l'introduzione della vigilanza supplementare per i conglomerati finanziari e l'adozione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio.

## **2. Basilea 2 e il trattamento delle partecipazioni assicurative**

In base alle norme sul coefficiente di solvibilità<sup>6</sup>, le partecipazioni assicurative sono trattate diversamente dalle partecipazioni in banche e società finanziarie, per le quali è prevista la deduzione ai fini della misurazione del patrimonio di vigilanza: ad esse si

applica la stessa ponderazione prevista per le posizioni di rischio verso soggetti privati (100), per cui sono soggette ad un requisito patrimoniale pari all'8% del loro valore.

Basilea 2 prevede invece la deduzione totale delle partecipazioni dal patrimonio di vigilanza<sup>7</sup>, determinando così un requisito patrimoniale pari al 100% (12,5 volte quello precedente), pur ipotizzando soluzioni alternative a livello consolidato<sup>8</sup>. L'applicazione del metodo della *Total Deduction* comporta quindi un rilevante aumento del patrimonio vincolato a fronte delle partecipazioni assicurative, che dovrebbero essere integralmente finanziate con mezzi propri; tale metodo potrebbe inoltre evidenziare situazioni di inadeguatezza patrimoniale, come risulta dall'esempio riportato nella tabella 1.

L'applicazione del metodo della *Total Deduction* è confermato dalla proposta di direttive europee in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche<sup>9</sup> (art. 57): è però prevista, in alternativa, la possibilità di utilizzare i metodi stabiliti dalla direttiva n. 2002/87/CE per la misurazione del requisito patrimoniale supplementare dei conglomerati finanziari<sup>10</sup>. Fra questi, il metodo del consolidamento contabile può essere applicato solo se l'autorità di vigilanza competente "*is confident about the level of integrated management and internal control regarding the entities which would be included in the scope of consolidation*" (art. 59). Gli Stati membri possono inoltre stabilire che, per il calcolo del patrimonio individuale, le banche sottoposte a vigilanza consolidata o supplementare non siano tenute a dedurre le partecipazioni in banche, società finanziarie e imprese di assicurazione incluse nella vigilanza consolidata o supplementare (art. 60).

La Banca d'Italia ha annunciato di volersi avvalere delle discrezionalità contenute in Basilea 2 e nella proposta di direttive europee<sup>11</sup>, dichiarando l'intenzione di condurre specifiche analisi quantitative al fine di valutare l'impatto dei metodi alternativi alla deduzione previsti dalle norme sui conglomerati finanziari.

Pertanto, l'impatto delle nuove norme sulle banche che detengono partecipazioni assicurative di controllo non sarà a livello individuale, ma a livello di gruppo, coerentemente con la tesi secondo cui la valutazione su base consolidata rappresenta "*the best means to preserve the integrity of capital in banks with subsidiaries by eliminating double gearing*"<sup>12</sup>.

### **3. Le norme sui conglomerati finanziari**

Le norme relative alla vigilanza supplementare sulle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario<sup>13</sup>, assieme a quelle sul bilancio consolidato, assumono particolare importanza poiché consentono di superare la distinzione fra gruppo "legale", (gruppo bancario) e gruppo "reale" (conglomerato)<sup>14</sup>, presente sia a fini di vigilanza (quella consolidata si applica al gruppo bancario), sia a fini di bilancio (quello consolidato comprendeva solo le imprese del gruppo bancario).

Pertanto, il possesso di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione da parte di una banca non determina automaticamente un conglomerato finanziario, poiché, all'interno del gruppo bancario-assicurativo, le attività delle imprese che operano nel settore assicurativo e le attività delle imprese che operano nei settori bancario e dei servizi di investimento devono essere entrambe "significative"<sup>15</sup>.

Per quanto riguarda l'impatto delle nuove norme, la vigilanza supplementare (tab. 2) si aggiunge alla vigilanza individuale e consolidata, determinando così ulteriori vincoli per i soggetti interessati, la cui rilevanza potrà però essere valutata solo quando le autorità di vigilanza italiane avranno deciso se esercitare le discrezionalità previste dalle norme stesse. Allo stato attuale, infatti, l'unico adempimento certo consiste nel rispetto

del requisito di adeguatezza patrimoniale supplementare, calcolato secondo il metodo del consolidamento contabile, mentre per le concentrazioni dei rischi e le operazioni infragruppo è stabilito solo un obbligo di segnalazione, con la possibilità di introdurre limiti quantitativi (art. 8, comma 4; art. 9, comma 5, del decreto).

Infine, l'obbligo di predisporre meccanismi di controllo interno e sistemi di gestione del rischio non dovrebbe richiedere interventi particolarmente rilevanti sull'organizzazione del gruppo, poiché la vigilanza individuale e consolidata già sottopongono le imprese e i gruppi regolamentati ad obblighi analoghi<sup>16</sup>.

#### **4. L'adozione dei principi contabili internazionali**

Secondo le norme sul bilancio delle banche (art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 87/92), la capogruppo di un gruppo bancario che detiene partecipazioni assicurative di controllo redige il bilancio consolidato includendo solo le imprese appartenenti al gruppo bancario (banche, società finanziarie, imprese strumentali)<sup>17</sup>: sono perciò escluse le imprese di assicurazione controllate che, in considerazione dell'attività svolta, non rientrano fra le società finanziarie (art. 59, comma 1, del TUB). Pertanto, il bilancio consolidato non rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo "reale", ma solo di quello "legale" (fig. 1). Nel bilancio consolidato, le partecipazioni assicurative di controllo sono valutate applicando il metodo del patrimonio netto (consolidamento sintetico) (art. 36, comma 3).

A tale proposito, va detto che la scelta di escludere le imprese di assicurazione controllate dall'area di consolidamento non dipende dalla diversità dell'attività assicurativa rispetto alle altre attività finanziarie, poiché sono incluse nel consolidamento le imprese strumentali, che svolgono attività non finanziarie<sup>18</sup>. Tale scelta è invece motivata dall'opportunità di far coincidere l'area di consolidamento, e quindi il bilancio consolidato, con il perimetro del gruppo bancario, cioè con il gruppo rilevante a fini di vigilanza.

In base al d.lgs. n. 38/05<sup>19</sup>, le banche e le società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario devono adottare i principi contabili internazionali<sup>20</sup> per la redazione del bilancio consolidato a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

La principale innovazione per le banche che detengono partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione riguarda l'area di consolidamento, che deve ora comprendere tutte le imprese controllate, a prescindere dall'attività svolta<sup>21</sup>: in questo modo l'area di consolidamento coincide con il perimetro del gruppo "reale" (gruppo bancario-assicurativo)<sup>22</sup> (fig. 2).

Se la diversità dell'attività assicurativa non giustifica l'esclusione dall'area di consolidamento, la rappresentazione "attendibile" della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo richiede che, nel bilancio consolidato, siano fornite informazioni aggiuntive sulle differenti attività svolte dalle controllate; a tale proposito, i principi contabili internazionali rinviano allo IAS 14 (*Informativa di settore*), la cui applicazione consente di illustrare la rilevanza delle diverse attività svolte all'interno del gruppo<sup>23</sup>.

Le nuove istruzioni di vigilanza sul bilancio della banca<sup>24</sup> utilizzano la nota integrativa per fornire le informazioni sull'attività svolta dalle imprese di assicurazione del gruppo. In particolare:

- ogni voce di stato patrimoniale e di conto economico viene suddivisa per evidenziare i valori di pertinenza del gruppo bancario, delle imprese assicurative e delle altre imprese (parti B e C)<sup>25</sup>;

- viene introdotta una parte (D) relativa all’informativa di settore.

L’informativa di settore prevista dai principi contabili internazionali deve essere presentata attraverso due schemi di riferimento (primario e secondario) relativi ai settori di attività economica e ai settori geografici.

La scelta dello schema primario (per settori di attività o per settori geografici) si basa sull’analisi della “fonte principale” e della “natura dei rischi e dei benefici dell’impresa”: se questi sono “influenzati significativamente” da differenze nei servizi offerti, lo schema primario sarà quello per attività, mentre l’informazione secondaria sarà quella geografica; se, invece, è l’operatività del gruppo in diversi Paesi o aree geografiche ad incidere sui rischi e sui benefici, lo schema primario sarà quello geografico, mentre l’informazione secondaria sarà quella per settori di attività<sup>26</sup>.

Per quanto riguarda l’individuazione dei settori di attività, le istruzioni di vigilanza suggeriscono di fare riferimento a quanto previsto dalle nuove norme europee in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche (allegato X, parte 2) e da Basilea 2 (allegato 6) per il calcolo dei rischi operativi in base al metodo standard: peraltro, in presenza di un gruppo bancario-assicurativo, alle *business lines* così individuate è necessario aggiungere l’attività assicurativa.

Nelle tabelle 3 e 4 sono presentati gli schemi previsti dalle istruzioni di vigilanza<sup>27</sup> e le informazioni richieste dai principi contabili internazionali: si tenga presente che i settori di attività e i settori geografici individuati sono solo indicativi, poiché devono essere oggetto di informativa solo quelli più importanti sotto il profilo economico e patrimoniale<sup>28</sup>.

## 5. Conclusioni

Da un primo esame delle nuove norme in materia di adeguatezza patrimoniale, di vigilanza supplementare e di bilancio, si possono evidenziare alcune conseguenze per le banche che detengono partecipazioni assicurative di controllo.

L’effetto più significativo sembra derivare dal recepimento in ambito europeo di Basilea 2 che, con l’applicazione del metodo della *Total Deduction* alle partecipazioni in imprese di assicurazione, determinerebbe un sensibile incremento del capitale vincolato a fronte di tali investimenti. In realtà, l’intenzione della Banca d’Italia di avvalersi delle discrezionalità previste nella proposta di direttive europee annulla tale effetto a livello individuale, poiché focalizza la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo utilizzando i metodi stabiliti per i conglomerati finanziari. Le conseguenze interessano allora il gruppo bancario-assicurativo, che potrebbe risultare sottocapitalizzato nonostante un patrimonio consolidato (del gruppo bancario), comprendente le differenze negative o positive risultanti dalla valutazione delle partecipazioni assicurative al patrimonio netto<sup>29</sup>, superiore al requisito patrimoniale consolidato, calcolato escludendo le attività delle controllate non consolidate<sup>30</sup>.

Per apprezzare le conseguenze delle norme sulla vigilanza supplementare, è necessario ribadire che i gruppi bancari-assicurativi sono tipicamente gruppi bancari che detengono partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione. Pertanto, tali gruppi sono già soggetti alla vigilanza su base consolidata che, relativamente a quella informativa, oltrepassa il perimetro del gruppo bancario per comprendere tutte le controllate (artt. 65 e 66 del TUB). In attesa di verificare se le autorità di vigilanza eserciteranno le discrezionalità previste dalle norme, l’unico vincolo aggiuntivo è rappresentato dal requisito patrimoniale supplementare, la cui applicazione potrebbe,

come detto, evidenziare situazioni di sottocapitalizzazione a livello di gruppo. A tale proposito, va rilevato che, a seguito dell'intenzione della Banca d'Italia di utilizzare i metodi previsti per la misurazione dell'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari in alternativa alla *Total Deduction* delle partecipazioni assicurative, tale requisito riguarderà tutti i gruppi bancari-assicurativi, compresi quelli che, in base alle norme, non sono qualificabili come conglomerati finanziari.

Anche l'obbligo di predisporre meccanismi di controllo interno e sistemi di gestione del rischio non dovrebbe comportare particolari interventi organizzativi, poiché i gruppi bancari, così come le imprese vigilate appartenenti al gruppo bancario-assicurativo, sono già sottoposti ad obblighi analoghi. Il principale intervento dovrà interessare l'ambito di applicazione del sistema dei controlli interni del gruppo, per estenderlo anche alle imprese di assicurazione controllate, al fine di assicurare un controllo strategico e gestionale sul gruppo bancario-assicurativo e sulle imprese che lo compongono<sup>31</sup>.

Per quanto riguarda, infine, l'adozione dei principi contabili internazionali, le conseguenze più rilevanti ricadono sulle banche non appartenenti ad un gruppo bancario che controllano un'impresa di assicurazione, poiché soggette all'obbligo di redigere il bilancio consolidato<sup>32</sup>. Ma, come detto, le partecipazioni assicurative di controllo sono generalmente detenute da gruppi bancari, che già redigono il bilancio consolidato e dispongono quindi di unità organizzative dedicate presso la capogruppo e le controllate. L'ampliamento dell'area di consolidamento comporterà solo un aumento delle informazioni da trattare, mentre le procedure esistenti dovranno essere implementate per adempiere ai nuovi obblighi relativi all'informativa di settore; peraltro, tali obblighi interessano tutte le banche e i gruppi bancari, a prescindere dal possesso di partecipazioni assicurative di controllo.

Una volta evidenziate le principali conseguenze delle nuove norme, è possibile prefigurare quali effetti avranno sulle politiche delle banche in tema di partecipazioni assicurative. A tale proposito è opportuno distinguere i gruppi bancari che già detengono tali partecipazioni dalle banche e gruppi che non sono ancora entrati nel settore assicurativo, oppure hanno scelto, in alcuni casi come fase preliminare all'acquisizione del controllo, l'opzione dell'accordo commerciale.

Per i primi, gli adempimenti previsti non appaiono così rilevanti da poter determinare la dismissione delle partecipazioni assicurative, anche considerando gli interventi sull'organizzazione, sui canali distributivi e sul personale attuati allo scopo di favorire l'integrazione delle controllate all'interno del gruppo.

Per i secondi, invece, la valutazione e la scelta fra accordo commerciale e acquisizione del controllo non potranno non tenere conto dell'impatto delle nuove norme: la prima opzione, infatti, non comporta alcun investimento patrimoniale e non aggiunge ulteriori adempimenti contabili e di vigilanza. Ciò potrebbe contribuire a "compensare" le difficoltà di coordinamento strategico ed operativo che caratterizzano tale opzione rispetto a quella del controllo.

## BIBLIOGRAFIA

- Banca d'Italia, *Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*, Roma, 2005.
- Banca d'Italia, *Relazione annuale*, Roma, 2005.
- Banca d'Italia, *Schede sulle discrezionalità nazionali contenute nel nuovo accordo sul capitale ("Basilea 2") e nelle proposte di direttive europee in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di adeguatezza patrimoniale delle banche e delle imprese di investimento*, Roma, 2005.
- Basel Committee on Banking Supervision, *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*, Basel, 2005.
- Cesarini F. - Varaldo R. (a cura di), *Banche e assicurazioni*, UTET, Torino, 1992.
- Cioccarelli G. (a cura di), *La bancassicurazione*, Guerini e Associati, Milano, 1999.
- Forestieri G. - Moro O. (a cura di), *I rapporti fra assicurazioni e banche*, EGEA, Milano, 1993.
- Genetay N. - Molyneux P., *Bancassurance*, MacMillan Publishers Ltd, London, 1998.
- Joint Forum on Financial Conglomerates, *Supervision of Financial Conglomerates*, Basel, 1999.
- Locatelli R. - Morpurgo C. - Zanette A., *L'integrazione fra banche e compagnie di assicurazione e il modello dei conglomerati finanziari in Europa*, Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi, Quaderni di Ricerche, n. 33, 2002.
- OIC - Organismo Italiano di Contabilità, *Il bilancio consolidato*, Principio n. 17, 2005.
- Paci S. (a cura di), *La distribuzione di servizi assicurativi tramite le aziende di credito*, EGEA, Milano, 1993.
- Proto A., *I conglomerati finanziari*, Giappichelli, Torino, 2002.
- Quagliarello M., *La bancassicurazione: profili operativi e scelte regolamentari*, in "Il Risparmio", n. 3, 2004.
- Ruozi R., *Problemi e prospettive della banca-assicurazione in Italia*, in "Il Risparmio", n. 3, 1996.
- Tripartite Group of Banking, Securities and Insurance Regulators, *The Supervision of Financial Conglomerates*, Basel, 1995.

---

<sup>1</sup> "Nell'ottica dell'azienda di credito, la distribuzione dei servizi assicurativi apre la strada ad una diversificazione che può raggiungere livelli più o meno elevati secondo i casi, potendo la banca svolgere una funzione meramente distributiva o anche un ruolo produttivo, con piena assunzione del rischio e dei risultati dell'attività assicurativa, nell'ipotesi di una compagnia parzialmente o completamente partecipata". Paci S. (a cura di), *La distribuzione di servizi assicurativi tramite le aziende di credito*, EGEA, Milano, 1993, pp. 22-23. Sull'attività di bancassicurazione e, in generale sui rapporti fra banche e imprese di assicurazione cfr. Cesarini F. - Varaldo R. (a cura di), *Banche e assicurazioni*, UTET, Torino, 1992; Cioccarelli G. (a cura di), *La bancassicurazione*, Guerini e Associati, Milano, 1999; Forestieri G. - Moro O. (a cura di), *I rapporti fra assicurazioni e banche*, EGEA, Milano, 1993; Genetay N. - Molyneux P., *Bancassurance*, MacMillan Publishers Ltd, London, 1998; Locatelli R. - Morpurgo C. - Zanette A., *L'integrazione fra banche e compagnie di assicurazione e il modello dei conglomerati finanziari in Europa*, Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi, Quaderni di Ricerche, n. 33, 2002; Quagliarello M., *La bancassicurazione: profili operativi e scelte regolamentari*, in "Il Risparmio", n. 3, 2004; Ruozzi R., *Problemi e prospettive della banca-assicurazione in Italia*, in "Il Risparmio", n. 3, 1996.

<sup>2</sup> Banca d'Italia, *Relazione annuale*, Roma, 2005, p. 367.

<sup>3</sup> *Ivi*, p. 366.

<sup>4</sup> Cfr. Proto A., *I conglomerati finanziari*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 47.

<sup>5</sup> Al 31 dicembre 2004, su 491 banche italiane non appartenenti a gruppi bancari 428 sono banche di credito cooperativo. Cfr. Banca d'Italia, *op. cit.*, p. 360.

<sup>6</sup> *Istruzioni di vigilanza per le banche*, Titolo IV, cap. 2.

---

<sup>7</sup> “A bank that owns an insurance subsidiary bears the full entrepreneurial risks of the subsidiary and should recognise on a group-wide basis the risks included in the whole group. When measuring regulatory capital for banks, the Committee believes that at this stage it is, in principle, appropriate to deduct banks’ equity and other regulatory capital investments in insurance subsidiaries and also significant minority investments in insurance entities”. Basel Committee on Banking Supervision, *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*, Basel, 2005, par. 30.

<sup>8</sup> “Alternative approaches that can be applied should, in any case, include a group-wide perspective for determining capital adequacy and avoid double counting of capital”. *Ibidem*.

<sup>9</sup> Proposta di direttive del 14 luglio 2004, COM (2004) 486 (“Rifusione della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio e della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi”), approvata dal Parlamento Europeo il 28 settembre 2005.

<sup>10</sup> Si tratta dei metodi del consolidamento contabile, della deduzione e aggregazione e della deduzione del requisito di solvibilità. Tali metodi sono stati elaborati dal Gruppo Tripartito degli organi di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento e sulle imprese di assicurazione e dal *Joint Forum* sui conglomerati finanziari. Cfr. *Joint Forum on Financial Conglomerates, Supervision of Financial Conglomerates*, Basel, 1999, p. 15 sgg.; *Tripartite Group of Banking, Securities and Insurance Regulators, The Supervision of Financial Conglomerates*, Basel, 1995, par. 111 sgg. Sulla misurazione dell’adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari cfr. Proto A., *op. cit.*, cap. 3.

<sup>11</sup> Banca d’Italia, *Schede sulle discrezionalità nazionali contenute nel nuovo accordo sul capitale (“Basilea 2”) e nelle proposte di direttive europee in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di adeguatezza patrimoniale delle banche e delle imprese di investimento*, Roma, 2005, p. 2. Le motivazioni alla base di tale scelta sono l’esistenza nella normativa vigente di disposizioni analoghe e l’esigenza di ostacolare fenomeni di arbitraggio regolamentare ed evitare oneri eccessivi per gli intermediari rispetto ai benefici attesi.

<sup>12</sup> Basel Committee on Banking Supervision, *op. cit.*, par. 20.

<sup>13</sup> D. Lgs. n. 142/05 (“Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all’istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni”); Banca d’Italia - ISVAP, *Accordo di coordinamento in materia di identificazione e adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari*, 16 novembre 2005.

<sup>14</sup> Gruppo composto da almeno una impresa che opera nel settore assicurativo ed una che opera nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento (art. 3, comma 1, lett. d, del decreto).

<sup>15</sup> Si considerano significative le attività svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore (bancario, assicurativo, servizi di investimento), il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario, calcolati in conformità delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilità delle predette imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo è superiore al 10%. Si considerano comunque significative le attività svolte nei diversi settori finanziari nel caso in cui il totale dello stato patrimoniale del settore di minori dimensioni del gruppo sia superiore a sei miliardi di euro. Ai fini del calcolo del valore medio e della valutazione delle dimensioni del settore, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente. (art. 3, commi 3 e 4, del decreto).

Con riferimento ai dati di bilancio relativi al 2004, sono stati individuati sette conglomerati finanziari, di cui cinque operanti prevalentemente nel settore bancario (Carige, Intesa, Monte dei Paschi, San Paolo-IMI, Unicredit) e due nel settore assicurativo (Mediolanum, Unipol). (Allegato B dell’Accordo Banca d’Italia – ISVAP).

<sup>16</sup> Per i gruppi bancari cfr. *Istruzioni di vigilanza per le banche*, Titolo IV, cap. 11, sez. III.

<sup>17</sup> La banca che detiene esclusivamente partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione non rientra fra i gruppi bancari e perciò non è tenuta a redigere il bilancio consolidato: tali partecipazioni sono rilevate nel bilancio d’esercizio e valutate al costo o secondo il metodo del patrimonio netto (art. 19).

<sup>18</sup> L’esclusione dall’area di consolidamento delle imprese che svolgono un’attività “marcatamente dissimile” da quella delle altre società del gruppo è prevista dai principi contabili dei Dottori commercialisti, poiché la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini di chiarezza, verità e correttezza della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo. Cfr. OIC - Organismo Italiano di Contabilità, *Il bilancio consolidato*, Principio n. 17, 2005, par. 5.4.

---

<sup>19</sup> “Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento CE n. 1606/02”.

<sup>20</sup> I principi contabili internazionali adottati in ambito europeo sono contenuti nei regolamenti CE n. 1725/03 e n. 2238/04.

<sup>21</sup> “Una controllata non è esclusa dal consolidamento in quanto la sua attività è dissimile da quella delle altre entità del gruppo” (IAS 27, par. 20).

<sup>22</sup> Coerentemente, anche l'area di consolidamento rilevante ai fini delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata include le imprese controllate non appartenenti al gruppo bancario. Cfr. *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata*, par. 1.3.

<sup>23</sup> IAS 27, par. 20.

<sup>24</sup> Banca d'Italia, *Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*, Roma, 2005.

<sup>25</sup> La Banca d'Italia ha stabilito che, per il bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005, i dati possono essere riferiti all'insieme delle imprese oggetto di consolidamento, anziché essere ripartiti in “gruppo bancario”, “imprese di assicurazione” e “altre imprese”. (Provvedimento del 22 dicembre 2005).

<sup>26</sup> IAS 14, par. 26.

<sup>27</sup> Si assume come schema primario quello che fa riferimento ai settori di attività economica. Le istruzioni di vigilanza precisano che la banca può considerare come schema primario quello basato sulle aree geografiche.

<sup>28</sup> “Un settore d'attività o un settore geografico deve essere identificato come settore oggetto di informativa se la maggioranza dei propri ricavi è ottenuta da vendite a clienti e:

a) i ricavi derivanti da vendite a clienti e da operazioni con altri settori sono almeno il 10 % del totale ricavi, esterni e interni, di tutti i settori; o

b) il risultato del settore, sia utile o perdita, è almeno il 10 % del risultato complessivo di tutti i settori in utile o di tutti i settori in perdita, qualunque sia il maggiore in valore assoluto; o

c) le sue attività sono almeno il 10 % del totale delle attività di tutti i settori” (IAS 14, par. 35).

Se il totale dei ricavi esterni da attribuire ai settori costituisce meno del 75% del totale dei ricavi consolidati, devono essere identificati ulteriori settori da presentare, anche se non raggiungono almeno il 10 %, fino a che almeno il 75 % del totale consolidato non sia incluso nei settori oggetto di informativa” (IAS 14, par. 37).

<sup>29</sup> *Istruzioni di vigilanza per le banche*, Titolo IV, cap. 1, sez. III.

<sup>30</sup> *Istruzioni di vigilanza per le banche*, Titolo IV, cap. 2, sez. III.

<sup>31</sup> “Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne”.

*Istruzioni di vigilanza per le banche*, Titolo IV, cap. 11, sez. II.

<sup>32</sup> Cfr. nota 17.